



Circolare N. 2491

Alle Aziende Associate

Prot. N. 36975 sa

Loro Sedi

Roma, 12 dicembre 2025



Provvedimento Ivass n. 163/2025 - Modifiche Modulo unico precontrattuale (MUP)

Informiamo gli Associati che, a seguito dell'avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo, fissata per il 15 gennaio 2026 (cfr. circ. Aiba n. 2483/2025), IVASS ha emanato il Provvedimento n. 163 recante modifiche ed integrazioni ai Regolamenti 40 e 41 del 2 agosto 2018 in tema di informativa precontrattuale.

L'intervento normativo dispone, a carico dei distributori, l'obbligo di adeguare il MUP e il DIP aggiuntivo con le informazioni concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui aderiscono¹.

L'informativa si rivolge al contraente, prevedendo la facoltà per l'avente diritto² di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo nel caso in cui si ritenga insoddisfatto dall'esito del reclamo presentato all'Intermediario o in assenza di riscontro nei termini regolamentari, tramite accesso all'apposito portale telematico disponibile sul sito internet: <http://www.arbitroassicurativo.org/> dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Il Provvedimento stabilisce, altresì, un obbligo di aggiornamento dei siti internet e dei profili social network delle Imprese e degli Intermediari, inserendo le informazioni nella *home page* ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page* sulla facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo mediante rinvio al sito internet dello stesso e al relativo collegamento ipertestuale. In tali pagine dovrà essere data notizia anche dell'eventuale inadempimento delle decisioni dell'Arbitro Assicurativo che dovranno essere mantenute per la durata di sei mesi (in mancanza del sito internet e/o dei profili social network, tale informazione andrà pubblicata mediante affissione nei locali dell'intermediario).

Con riferimento alle tempistiche di adeguamento della documentazione, il Provvedimento dispone che deve essere effettuato **entro il 14 gennaio 2026**. Per i contratti in corso, suggeriamo agli Associati di informare adeguatamente il cliente della facoltà di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo in occasione della presentazione del reclamo.

¹ ipotesi applicabile in caso di intermediari con sede legale o residenza in uno Stato SEE, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non vogliono essere assoggettate al regime dell'Arbitro assicurativo e che siano già sottoposte ad altro sistema nel proprio Paese di origine.

² Ovvero:

- il contraente, l'assicurato, il beneficiario di una polizza assicurativa;
- il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia, come ad esempio nei sinistri R.C. Auto;
- il cointestatario di una polizza e l'aderente a una polizza collettiva.



Resta inteso che per i nuovi contratti e per quelli rinnovati a partire dal 14 gennaio sarà necessario consegnare/trasmettere il MUP aggiornato alle nuove previsioni.

Per parte sua, l'AIBA ha già provveduto ad aggiornare il contenuto dell'allegato 3 e 4 secondo le indicazioni dell'Autorità (contrassegnate in rosso per pronta evidenza). I modelli sono consultabili nell'area riservata del sito istituzionale – sezione Servizi – cartella Normativa 2024.

La Segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Pietro Negri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Negri', written in a cursive style.